

*Avv. Rosalba GENOVESE  
v.le Ippocrate 92 00161 R O M A  
tl 06/4402075- fax 4404263  
e-mail avv.geno@virgilio.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA  
CAMPANIA NAPOLI**

**Sezione III**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**AL RICORSO N. 4280/2020**

**Per DE LUCA Gennarino**, nato a Cassino (FR) il 29 novembre 1973, cod fisc. DLCG NR73S29C034G, residente in Conca della Campania (CE) via Vezzara n. 1, in qualità di legale rappresentante della omonima azienda agricola P.IVA 02794100616, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosalba Genovese pec [avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it](mailto:avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it) cod fisc GNVRLB57D51I321F - che dichiara di voler ricevere gli avvisi a mezzo pec come sopra indicata o fax n. 06/4404263 - e con lei elett.mente dom.to al domicilio digitale di cui sopra [avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it](mailto:avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it)

**Contro** REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cioffi e con lui elett.mente dom.to in Napoli, via Santa Lucia 81 cap 80132 e pec [michelecioffi@pec.regione.campania.it](mailto:michelecioffi@pec.regione.campania.it)

**E nei confronti** della ditta individuale Belperio Adelina in persona della titolare Belperio Adelina con sede in Contrada Favali 4 San Giorgio La Molarata n. 4 (BN) cap 82020

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche del provvedimento della Commissione di riesame delle istanze di partecipazione al

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 – 2020. Tipologia di intervento 4.1.1., comunicato con nota - che pure si impugna - della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, Servizio territoriale Provinciale di Caserta del 22 dicembre 2020 prot 0612460 – trasmessa il 23 dicembre successivo – (doc. n. 1) con la quale, a modifica del provvedimento impugnato con il ricorso, la domanda di sostegno della ditta ricorrente è stata dichiarata ammissibile con punti 58; nonché della nota integrativa della medesima Direzione – trasmessa il 5 febbraio 2021 – (doc. n. 2) con la quale, in rettifica della determinazione di cui sopra, alla ditta è stato attribuito il punteggio di 62; nonché della graduatoria unica regionale nella parte in cui, a seguito dell’esito del riesame della Commissione, la domanda della ditta ricorrente è risultata tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando con punti 62, anziché tra quelle ammissibili e finanziabili con punti 67.

\*\*\*

Con il ricorso introduttivo la ditta ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la graduatoria definitiva delle domande per il sostegno agli investimenti in aziende agricole, tipologia di intervento 4.1.1., previsto nel Programma di sviluppo rurale della Campania anni 2014 – 2020, lamentando che la sua domanda era stata dichiarata inammissibile e collocata nella graduatoria, appunto, delle domande non ammesse al finanziamento mentre avrebbe dovuto essere ammessa con punti 67 come risultante dalla scheda di autovalutazione.

Nel ricorso è stato rilevato che i motivi addotti a sostegno della determinazione con esso impugnata non potevano condurre ad un giudizio di inammissibilità della domanda incidendo, semmai, sul punteggio e non sulla stessa ammissione al sostegno

finanziario; inoltre, sono stati analiticamente censurati i molteplici rilievi mossi al progetto presentato dalla ricorrente osservando innanzitutto che era stato disatteso l'obbligo dell'amministrazione di dare puntuale ed esaustiva risposta alle controdeduzioni presentate dall'interessato in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art 10bis l. 241/90.

Nelle more della discussione della domanda cautelare il Servizio territoriale provinciale di Caserta della Direzione regionale delle politiche agricole ha inviato alla ditta ricorrente la nota 30.11.2020 prot. n. 0570137 ([doc n. 3](#)) con la quale le ha comunicato che, per garantire pienamente la partecipazione del privato ex art 10bis l. n. 241/90, aveva provveduto ad affidare nuovamente alla Commissione il riesame delle controdeduzioni a suo tempo presentate.

All'esito del riesame la Commissione, come risulta dal verbale riportato nella nota del 22 dicembre 2020 prot 0612460 ed allegato alla nota integrativa del 5 febbraio 2021, a modifica del precedente giudizio ha dichiarato ammissibile la domanda della ricorrente ed ha accolto quasi totalmente le controdeduzioni alla precedente decisione di non ammissibilità impugnata con il ricorso. Sono rimaste non accolte le controdeduzioni relative al mancato riconoscimento di cinque punti per la filiera corta, nonché le controdeduzioni alla decisione di non ammettere la spesa per le celle frigorifere.

Con l'esclusione dei 5 punti per la filiera corta il punteggio attribuito alla ricorrente era stato peraltro erroneamente indicato nella prima nota del 22 dicembre 2020 in 58 punti, ma è stato poi corretto in 62 punti con la nota integrativa del 5 febbraio 2021. In realtà, il punteggio spettante alla ditta ricorrente è di 67 punti in quanto gli

investimenti previsti nel suo business plan realizzano certamente una riduzione dei passaggi produttivi (cd. filiera corta) e dunque meritavano i 5 punti dedicati.

In relazione a questo mancato riconoscimento di 5 punti nonché alla esclusione dalla spesa ammissibile delle celle frigorifere la ditta ricorrente propone i seguenti motivi aggiunti

## **DIRITTO**

I – Violazione delle disposizioni del decreto dirigenziale 14 luglio 2017 n. 31 contenente la disciplina generale per l’attuazione delle misure non connesse alle superfici ed agli animali quale la misura 4.1.1. che qui interessa; violazione delle disposizioni del bando approvato con decreto dirigenziale 9 agosto 2017 n. 52. Travisamento e difetto di motivazione.

Il punteggio pari a cinque punti per la filiera corta non era stato attribuito alla ditta ricorrente in quanto (vedi nota dell’11 marzo 2020), secondo l’amministrazione, *“non può essere attribuito grazie alla sola adesione ad una rete di imprese, senza canale commerciale “e-commerce” . Manca in tal senso uno specifico investimento aziendale (e-commerce-punto vendita ecc.)”*

Con le controdeduzioni che, come esposto in premessa, erano oggetto del riesame della Commissione, la ditta ricorrente aveva tuttavia fatto presente che: *“nel progetto d’investimento l’azienda non ha aderito ad alcuna rete di impresa né tantomeno ha richiesto il punteggio relativo al criterio di selezione n. 5.3, nella direzione dell’e-commerce per l’adeguamento delle modalità di offerta delle produzioni agricole che, tra l’altro, già esercita da tempo in favore della propria impresa. Tra le prerogative che determinano l’attribuzione dei 5 punti, nel criterio di selezione n. 5.3, c’è la condizione che premia l’imprenditore che effettua “investimenti tesi a favorire strategie*

*di filiera corta". In tal senso non vi è dubbio che l'azienda abbia investito per migliorare tali strategie, attraverso la razionalizzazione e l'adeguamento della fase di lavorazione dei prodotti. L'obiettivo, come già descritto in progetto, è quello di adeguare la struttura produttiva (capannone) per favorire e agevolare le operazioni di selezione, preparazione, etichettatura e vendita diretta dei prodotti evitando passaggi intermedi e, allo stesso tempo, ammodernare le attrezzature destinate a tale scopo."*

In sostanza la ricorrente ha segnalato che il criterio di selezione previsto al paragrafo 11 del bando che disciplina, appunto, i criteri di selezione e, in particolare, il criterio di cui al n. 5.3 di tale paragrafo, individua due modalità di miglioramento del processo aziendale di vendita meritevoli dell'attribuzione di 5 punti: *la prima*, fa riferimento agli investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta; *la seconda*, fa riferimento agli investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P. cooperative, reti di impresa). Si legge infatti nel bando al paragrafo 11, n. 5 lett. c): *investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P. cooperative, reti di impresa).* Si tratta, come attesta il disgiuntivo "ovvero", di due distinte ipotesi di cui la prima attiene più specificamente alla filiera corta, la seconda alla associazione tra imprese agricole.

Ne dà conferma anche il format predisposto dalla Regione Campania per la formulazione della domanda nel quale, per dichiarare il possesso delle caratteristiche che possano soddisfare il criterio di selezione 5.3 del bando, si richiede: l'indicazione dell'eventuale adesione a organizzazioni di produttori, cooperative consorzi di tutela del

prodotto e/o strategie di filiera corta; (doc. n. 4) anche qui l'associazione ad altre imprese è assolutamente distinta dalle strategie di filiera corta.

Ora, la ditta ricorrente intende attuare la prima modalità di investimento avendo previsto nel suo progetto ammodernamenti e acquisto di macchinari diretti all'efficientamento della catena di prima lavorazione dei prodotti agricoli aziendali e, più specificamente, volti a realizzare nella medesima azienda, senza necessità di intervento di terzi nella filiera produttore-consumatore, la conservazione, il confezionamento e la vendita diretta dei prodotti. Come si ricava dalla relazione al progetto, la ditta intende ammodernare ed ampliare il locale dell'azienda per consentire al suo interno di ospitare nuovi macchinari, ampliare la superficie di lavoro, ridurre i tempi di lavorazione del prodotto e agevolare le operazioni di carico e scarico della merce; intende acquistare macchine operatrici agricole più efficienti, celle frigo per stoccare un maggior quantitativo di prodotti e macchine per l'imballaggio, per l'etichettatura e per la movimentazione dei prodotti. Lo scopo di tali operazioni è quello di riuscire ad ottenere un prodotto calibrato, selezionato, imballato ed etichettato così da poter essere venduto direttamente al dettaglio riducendo la filiera.

Tale essendo la scelta progettuale della ricorrente risulta allora evidente che l'amministrazione ha errato nella stessa individuazione dell'investimento da essa proposto ai fini dell'attribuzione dei 5 punti: ha ritenuto che la ditta ricorrente avesse proposto investimenti che presuppongono "soluzioni organizzative di imprese agricole associate" (v. punto 5.3 seconda ipotesi) mentre ha proposto investimenti che hanno limitato i passaggi produttivi in tal modo realizzando quella che è definita filiera corta (v. punto 5.3 prima ipotesi). Non solo, l'amministrazione ha anche inserito come elemento necessario ai fini della attribuzione del punteggio la necessaria presenza di un canale

e.commerce nella rete di imprese che non è affatto richiesto nel bando e che comunque la ditta, come esposto nelle controdeduzioni, ha da tempo attivato in favore della propria azienda.

In conclusione, ove correttamente inquadrato e valutato, all'investimento proposto dalla ricorrente dovevano essere attribuiti 5 punti con conseguente punteggio complessivo 67 che ne determina la collocazione tra le ditte ammesse e da finanziare.

II - Ulteriore violazione delle disposizioni del bando approvato con decreto dirigenziale 9 agosto 2017 n. 52 ed eccesso di potere per inosservanza della circolare esplicativa 9 maggio 2019 n. 0289436 e 29.8.2019 n.0337251 (doc 8 e 9 depositati con il ricorso).

La Commissione del riesame non ha accolto le controdeduzioni relative alla non ammissione della spesa per l'acquisto delle celle frigorifere. Tale spesa nella comunicazione del 10 marzo 2020 non era stata ammessa in quanto: *“la verifica della concorrenzialità delle offerte ha dato esito negativo in quanto, dalle visure camerali è emerso che, alla data di formulazione dei preventivi, le ditte offerenti non svolgevano attività compatibile con l'oggetto dell'offerta (codice ATECO non compatibile)”*.

Nella nota qui impugnata del 22 dicembre 2020 è stata confermata l'inammissibilità della spesa con la seguente motivazione: *“effettuati i debiti controlli sul portale SIAN e coerentemente con la citata circolare esplicativa prot. n. 0289436 del 9 maggio 2019, nella considerazione che due delle tre ditte formulanti le offerte per le celle frigorifere, stando a quanto descritto nelle relative visure camerali, non svolgono attività compatibile con la natura dei beni offerti, ritiene non ammissibile la spesa”*.

Tale giudizio non tiene conto di quanto dedotto dalla ditta ricorrente riguardo alla compatibilità delle attività svolte dai fornitori e disattende le disposizioni del bando, come esplicitate in successive circolari, relative alla valutazione dei preventivi.

Intanto va rilevato che nella risposta della Commissione non è precisato da quale elemento abbia ricavato la convinzione che le ditte offerenti svolgessero attività incompatibile con la costruzione di celle frigorifere. Probabilmente, come esplicitamente affermato nella precedente valutazione, ha preso in considerazione il codice ATECO principale. Ma la circolare esplicativa del 9 maggio 2019 ha precisato che, “non trovandoci in ambito di appalti pubblici e in assenza di una chiara previsione nei bandi di selezione, deve ritenersi che il preventivo possa essere rilasciato da una ditta che abbia un codice ATECO (sia esso principale che secondario) compatibile con l’attività richiesta non essendo sufficiente che tale attività discenda solo potenzialmente dall’oggetto sociale”. E la successiva circolare del 29 agosto 2019 precisa ulteriormente che, nel caso di preventivi presentati da ditte che non sono iscritte nel Registro delle imprese con codice ATECO compatibile con l’attività oggetto dell’offerta, gli uffici istruttori procederanno alla verifica della compatibilità chiedendo all’impresa titolare della domanda di sostegno idonea documentazione relativa al fornitore atta a determinare la compatibilità dell’attività effettivamente svolta con l’offerta prodotta.

Da ciò si ricava che il codice ATECO non è il solo dato da cui ricavare la compatibilità dell’attività svolta dai fornitori essendo previsto un “soccorso istruttorio” nella ipotesi in cui il codice ATECO non vi sia o sia non compatibile, di per sé, con l’attività offerta. D’altra parte, nel bando non si rinvengono disposizioni che indicano nel solo codice ATECO l’elemento dimostrativo della compatibilità dell’attività offerta con quella

richiesta. Nello specifico, la costruzione delle celle frigorifere è espressamente indicata già nella descrizione, contenuta nelle rispettive visure camerali, delle attività delle tre ditte che hanno presentato i preventivi.

Peraltro, va anche segnalato che le celle frigorifere di che trattasi sono eseguite su misura essendo costituite da strutture formate da materiali di natura edile assemblati tra loro ai quali vengono applicati elementi elettronici, meccanici, idraulici e di condizionamento che ne garantiscono la funzionalità.

Dunque, si è in presenza di una situazione completamente assimilabile a quella della realizzazione della Etichettatrice MC - LT; Stampante di etichette MC 408 USB, che è stata oggetto della controdeduzione n. 10 la quale è stata giustamente accolta, con conseguente ammissione della relativa spesa, con la seguente motivazione: “coerentemente con la circolare esplicativa del 9 maggio 2019 n. 289436, come in altri analoghi casi già riesaminati per macchine e/o attrezzature assemblate, quindi fornibili solo da parte di un’unica ditta commerciale, ritiene ammissibile la spesa”.

Anche la spesa per la costruzione delle celle frigorifere va quindi ammessa.

## **MISURE CAUTELARI**

L’esito del riesame delle controdeduzioni rafforza la fondatezza delle ragioni della ditta ricorrente e, dunque, del *fumus boni iuris* atteso che – come detto - l’amministrazione ha riconosciuto che la domanda non doveva essere dichiarata inammissibile ed ha inoltre accolto pressoché tutte le controdeduzioni alla errata valutazione del suo progetto.

Tuttavia, il mancato riconoscimento dei cinque punti per la filiera corta fa sì che la ditta non possa conseguire la posizione che le spetta tra le domande ammesse e

finanziabili con un punteggio di 67. D'altra parte, confidiamo di avere dimostrato con le censure di cui sopra la manifesta erroneità di questa mancata attribuzione che, pertanto, con una misura cautelare propulsiva, chiediamo sia riconsiderata dall'amministrazione alla luce di quanto illustrato. Solo in questo modo la ditta ricorrente potrebbe avere la possibilità di conseguire il finanziamento che le compete; una pronuncia favorevole che intervenisse a distanza di tempo rischierebbe di rivelarsi *inutiliter data*.

Pertanto,

si chiede

che l'Ill.mo Tribunale voglia, previa adozione di misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati anche con il presente atto di motivi aggiunti. Con ogni conseguenza di legge.

Roma 20 febbraio 2021

Avv. Rosalba Genovese

**RELAZIONE DI NOTIFICA EX ART. 1 L. N. 53 DEL 1994**

Io sottoscritto avv. Rosalba GENOVESE con studio in Sant'Elia Fiumerapido via Torri 49, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cassino al n. 2040 nella qualità di difensore, giusta mandato in calce al presente atto, del sig. DE LUCA Gennarino titolare della omonima azienda, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza n. 513 del 19 maggio 2014 e iscrizione al n. 116 e 117 anno 2021 del mio registro cronologico ho notificato ad ogni effetto legale il sovraesteso atto di motivi aggiunti nel ricorso dinanzi al Tar di Napoli n 4280/2020 a:

**REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv dom.to Michele Cioffi e con lui elett.mente dom.to in Napoli, via Santa Lucia 81 cap 80132

**DITTA INDIVIDUALE BELPERIO ADELINA** in persona della titolare Belperio Adelina con sede in Contrada Favali 4 San Giorgio La Molara (BN) cap 82020

ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale

quanto al primo, con raccomandata n. 78511144255-8

quanto al secondo con raccomandata n. 78511144254-7

inviata dall'Ufficio postale di Cassino p.zza De Gasperi, in data corrispondente a quella del timbro postale

Cassino 22 febbraio 2021

Avv Rosalba Genovese

Spazio riservato all'Ufficio postale